

# SCHEMA DI CONTRATTO

## CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DA ACQUE BRESCIANE IN PROVINCIA DI BRESCIA

LOTTO 1 – ZONA EST - CIG 800961710C

*oppure*

LOTTO 2 – ZONA OVEST - CIG 800962252B

Tra:

**ACQUE BRESCIANE SRL**, C.F. e P. Iva 03832490985, con sede in 25124 Brescia, Via Cefalonia, n. 70, in persona del legale rappresentante *pro tempore* - procuratore dott. Paolo Saurgnani (di seguito per brevità la "**Stazione Appaltante**" ovvero "**SA**")

e:

\_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità l'"**Appaltatore**") C.F. e P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_ in qualità di capogruppo mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante a seguito dell'atto stipulato in data \_\_\_\_\_ rep. \_\_\_\_\_ raccolta n° \_\_\_\_\_ presso lo studio notarile del \_\_\_\_\_ (notaio iscritto al Collegio Notarile di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_).

Di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

### PREMESSO CHE

- 1) con Determina n. 34 del 30/05/2019 e con bando di gara pubblicato il \_\_\_\_\_. su GUUE e il \_\_\_\_\_. su GURI si è deciso di procedere all'indizione della procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dell'appalto di servizi di cui all'oggetto;
- 2) alla procedura ha partecipato, tra gli altri concorrenti, la società \_\_\_\_\_ C.F. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_, nominata capogruppo mandataria con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, e la società mandante \_\_\_\_\_ C.F. e P. I.V.A. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ la quale ha conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile, ai sensi dell'art. 48 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla società \_\_\_\_\_. Le percentuali di partecipazione all'appalto sono le seguenti: i) \_\_\_\_\_ (capogruppo) per una quota pari al \_\_\_\_\_%; ii) \_\_\_\_\_ (mandante) per una quota pari al \_\_\_\_\_%, fermo restando le quote di esecuzione di servizio dichiarate in sede di gara nell'atto di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- 3) a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con comunicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_., è stata disposta la proposta di aggiudicazione alla società \_\_\_\_\_/ al predetto raggruppamento temporaneo di imprese \_\_\_\_\_;

- 4) sono state espletate le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti dell'Appaltatore con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione in favore della società \_\_\_\_\_ /del Raggruppamento Temporaneo di Imprese \_\_\_\_\_, **come da comunicazione di aggiudicazione prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;**
- 5) sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l'esito della gara;
- 6) è stata trasmessa, alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") tramite piattaforma informatica istituita presso il Ministero dell'Interno, la documentazione necessaria al rilascio della certificazione antimafia di cui all'art. 87 e/o 91 del d. lgs. n. 159/2011, nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Tenuto conto del tempo occorso per l'ottenimento della documentazione richiesta, a tutela degli interessi della Stazione Appaltante, il presente contratto viene sottoscritto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. lgs. n. 259/2011 e s.m.i., dandosi reciprocamente atto le Parti che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una certificazione antimafia con esito positivo;
- oppure -**
- è stata acquisita la certificazione antimafia dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia ("BDNA") e/o dalla White List istituita c/o la prefettura di \_\_\_\_\_ e dalla stessa non emergono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011;
- 7) l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione, anche temporanea, dell'attività ai sensi del d. lgs. n. 231/2001;
- 8) **(se del caso)** le prestazioni svolte verranno liquidate alla società mandataria la quale dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI AL CONTRATTO E DOCUMENTAZIONE**

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che le premesse, gli allegati al presente contratto e tutta la documentazione di gara ne formano parte integrante e sostanziale, anche qualora non materialmente allegati al contratto.

In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, i seguenti documenti:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto/Capitolato Tecnico Prestazionale;
- d) Allegato al Capitolato I.A) Elenco Comuni e punti di prelievo Zona Est;
- e) Allegato al Capitolato I.B) Elenco Comuni e punti di prelievo Zona Ovest;
- f) Allegato al Capitolato II) Carta geografica;
- g) Allegato al Capitolato III) Foglio di lavoro FDL per Lotto 2 Zona Ovest;
- h) Allegato al Capitolato IV) Foglio di restituzione per Lotto 1 Zona Est;
- i) Allegato al Capitolato V) DLA01 Specifica pacchetti;
- j) Comunicazione di aggiudicazione Acque Bresciane S.r.l. prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_;
- k) il DUVRI;
- l) l'Offerta tecnica dell'Appaltatore (All. VI e All. VII);
- m) l'Offerta economica dell'Appaltatore (All. VIII);
- n) la garanzia definitiva e le polizze assicurative di cui al successivo punto 8).

L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza del Codice Etico adottato dalla SA, richiamato anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione approvato, che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante.

## **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il contratto ha per oggetto il servizio di campionamento e analisi per il Servizio Idrico Integrato gestito da Acque Bresciane in Provincia di Brescia lotto \_\_\_\_\_ - Zona \_\_\_\_\_ (di seguito, l' "**Appalto**") che dovrà essere eseguito dall'Appaltatore secondo le modalità indicate nel presente contratto, nonché nella documentazione richiamata al precedente art. 1.

L'appalto prevede sia l'attività di campionamento, cioè il prelievo e la preparazione di campioni destinati ad essere sottoposti ad analisi chimiche, microbiologiche e virali sia l'attività di analisi chimiche e microbiologiche (con relativa reportistica) da svolgersi, in campo e/o in laboratorio, sui campioni raccolti in sito e/o ritirati.

Le attività di campionamento e di analisi avranno ad oggetto le acque destinate al consumo umano, le acque reflue (derivanti da depurazione, fognatura e scarico industriale) ed i rifiuti.

Il territorio di riferimento corrisponde al territorio dei Comuni e punti di prelievo indicati negli elenchi allegati al Capitolato (elenco allegato I.A. per il lotto 1 – Zona Est ed elenco allegato I.B per lotto 2 – Zona Ovest).

L'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, che si impegna a garantire senza riserva alcuna, si obbliga ad osservare la normativa vigente e che dovesse sopravvenire nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che sia applicabile allo stesso.

In particolare, l'Appaltatore dovrà osservare quanto previsto dal d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, il "Codice dei Contratti") e dal d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito, il "Regolamento"), nei limiti della sua applicabilità.

L'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative di cui al D. Lgs n. 31 del 02/02/2001 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), al d.m. 14.06.2017 ed al D. Lgs n. 152/2006 (T.UA.) e s.m.i. oltre al comunicato regionale n. 132 del 10.11.2014 inerente agli scarichi ed a tutte le Leggi statali e regionali di settore ed alle autorizzazioni Provinciali in vigore.

L'effettuazione di campionamenti, determinazioni analitiche in campo, determinazioni analitiche in laboratorio, redazione dei certificati di analisi secondo i requisiti richiesti da Accredia ed il comunicato regionale n. 132 del 10.11.2014 inerente gli scarichi ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le metodiche analitiche aggiornate accreditate, ufficiali e/o normalizzate e/o interne, il tutto da effettuarsi secondo il programma e le indicazioni della S.A. Per il dettaglio si rinvia al punto 2 del Capitolato.

La Stazione Appaltante comunica che, per le prestazioni oggetto del presente contratto, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto e che essendo stati riscontrati i suddetti rischi, si è pertanto provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. già in Vs mani.

Nel D.U.V.R.I. è stato quantificato il costo della sicurezza da interferenze lavorative, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008, pari a € 500,00 (cinquecento/00) come di seguito specificato.

Prima della consegna del servizio, il competente Ufficio della SA stabilirà, in accordo con l'Appaltatore, la data in cui effettuare la riunione di cooperazione e coordinamento, accompagnata da eventuali sopralluoghi.

Lo scopo della riunione è di fornire all'Appaltatore le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, in relazione alla propria attività.

La SA potrà effettuare, nel corso del contratto delle visite ispettive.

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere munito di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale dell'Appaltatore ed indossare apposita divisa/uniforme e DPI (a cura dell'appaltatore). Tale documento dovrà essere sempre visibile ed esposto.

La SA dà atto che il Responsabile per la Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") aziendale è l'ing. Carlo Maffezzoni, coadiuvato dall'ASPP Ing. Zoccatelli Giampaolo per l'area Est.

### **ART. 3 IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI**

L'importo complessivo contrattuale "a misura" per il servizio di campionamento e analisi per il Servizio Idrico Integrato ammonta ad euro \_\_\_\_\_, \_\_ (\_\_\_\_\_/00) oltre a Iva, di cui:

A) prestazione principale del contratto:

- € \_\_\_\_\_,00 per prestazione del servizio;

- € 500,00 oneri di sicurezza per rischi da interferenze, ex art. 26 D. Lgs n. 81/2008 (D.U.V.R.I.)

B) prestazione secondaria del contratto: non sono previste prestazioni secondarie.

Nell'importo del contratto sono compresi i costi di manodopera propri dell'Appaltatore quantificati in euro \_\_\_\_\_, \_\_ ed i costi di sicurezza aziendali propri dell'Appaltatore, quantificati in euro \_\_\_\_\_, \_\_ ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Fonti di finanziamento: autofinanziamento.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeee), del Codice, e dell'articolo 43, comma 7, del Regolamento, in quanto applicabile. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, devono ritenersi compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali, da intendersi al netto dell'I.V.A., sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base a propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

La SA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini previsti

nel presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, come previsto dalla normativa vigente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Resta inteso che il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è dato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara, quest'ultimi applicati all'effettivo quantitativo di prestazioni eseguite.

I predetti prezzi unitari si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste.

**L'Appaltatore dichiara di aver preso piena contezza, dal Bando e dal Disciplinare.**

#### **ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO**

L'Appalto di cui al presente contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto ovvero fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, la SA non avesse provveduto all'aggiudicazione del servizio per il periodo successivo ovvero fosse sorto un contenzioso con riguardo alla legittimità dell'aggiudicazione disposta, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire nell'esecuzione dell'Appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e indicativamente per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni o comunque a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la SA.

La SA si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'offerta originaria, con riserva di negoziazione.

Tale opzione verrà esercitata mediante richiesta scritta inviata dalla SA all'Appaltatore, tramite pec, almeno 60 giorni prima della scadenza naturale del contratto originario.

L'appaltatore è obbligato, in caso di scioglimento del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo intervenuta e solo su espressa richiesta della SA, a garantire la prosecuzione del servizio e a continuare la propria attività fino al subentro del nuovo contraente.

#### **ART. 5 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di campionamento e analisi dovrà essere svolto nel territorio dei Comuni della Provincia di Brescia gestiti da Acque Bresciane presso i Comuni ed i punti di prelievo indicati negli elenchi allegati al Capitolato (elenco allegato I.A. per il lotto 1 – Zona Est ed elenco allegato I.B per il lotto 2 – Zona Ovest).

**II LOTTO 1**, comprensivo della **ZONA EST**, include i Comuni di:

Calcinato; Calvagese della Riviera; Carpenedolo; Desenzano del Garda; Gardone Riviera; Gargnano; Leno; Limone; Magasa; Manerba del Garda; Muscoline; Nuvolento; Padenghe; Polpenazze; Pozzolengo; Prevalle; Puegnago; Remedello; Rezzato; Salò; San Felice del Benaco; Sirmione; Soiano del Lago; Tignale; Toscolano Maderno; Tremosine; Valvestino.

**OPPURE**

**II LOTTO 2**, comprensivo della **ZONA OVEST**, include i Comuni di:

Angolo Terme; Azzano Mella; Barbariga; Berlingo; Borgo San Giacomo; Capriolo; Castegnato; Castel Mella; Castelvovati; Castrezzato; Cazzago San Martino; Cedegolo; Chiari; Coccaglio; Cologne; Comezzano-Cizzago; Corte Franca; Corzano; Dello; Edolo; Erbusco; Flero; Iseo; Lograto; Lozio; Maclodio; Malonno; Marone; Monte Isola; Monticelli Brusati; Orzivecchi; Paderno Franciacorta; Paisco Lovenjo; Palazzolo sull'Oglio; Paratico; Passirano; Pisogne; Pompiano; Poncarale; Pontoglio; Provaglio d'Iseo; Quinzano d'Oglio; Roccafranca; Rovato; Rudiano; Sellero; Sonico; Sulzano; Torbole Casaglia; Travagliato; Trezano; Urago d'Oglio; Verolavecchia; Villachiera; Zone.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – per ragioni di opportunità, convenienza ed organizzative – di assegnare il servizio all'aggiudicatario di ciascun lotto anche per i Comuni non appartenenti al medesimo lotto.

Nell'ambito della propria attività istituzionale, la SA, durante il corso dell'appalto, potrà acquisire la gestione del Servizio Idrico Integrato di nuovi Comuni. La SA si riserva ogni più ampia facoltà – previo valutazioni organizzative interne – nell'assegnazione dei nuovi Comuni ai lotti di riferimento (lotto 1 e lotto 2).

## **ART. 6 PENALI**

Qualora nell'esecuzione del servizio di campionamento e analisi si verificassero inadempienze ovvero si registrasse il mancato rispetto delle clausole previste dal presente contratto ovvero venisse constatata, da parte del Referente della Stazione Appaltante, un'insufficienza nella qualità dei servizi svolti, la S.A., previa contestazione all'Appaltatore ed in rapporto alla loro gravità, avrà facoltà di applicare le penali stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 5).

La tabella di cui all'art. 5 del Capitolato descrive e quantifica l'importo delle penali applicabili in conseguenza del riscontro di inadempienze e/o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste.

Qualora la qualità della prestazione eseguita non sia ritenuta idonea dalla stazione appaltante in quanto difforme dalle specifiche richieste dall'art. 2 ("Modalità di svolgimento del servizio") del Capitolato, l'Appaltatore sarà tenuto a ripetere l'intervento senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Le penali decorrono dal momento del verificarsi dell'inadempienza e saranno applicate previa comunicazione scritta all'Appaltatore, salvo motivata giustificazione. Delle applicazioni delle penali e dei motivi che le hanno determinate la S.A. renderà informato l'Appaltatore con pec.

Il DEC emetterà il certificato di pagamento per il servizio eseguito e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato, nei tempi previsti all'art. 113 bis del Codice.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci-per-cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite la SA avrà facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed altresì di fare eseguire il servizio di campionamento e analisi ad altra impresa con rivalsa sull'Appaltatore inadempiente.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla SA per l'inesatto adempimento del servizio.

Ferme restando le penali di cui al presente articolo e di cui all'art. 5 del Capitolato, si precisa che, in aggiunta ad esse, in caso di mancata o ritardata esecuzione del campionamento c/o i depuratori, la SA provvederà a riaddebitare all'Appaltatore le sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate in conseguenza di tali inadempimenti.

Tali sanzioni non verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale massima dell'importo complessivo delle penali (10% dell'importo contrattuale).

Resta inteso tra le Parti che l'applicazione di sanzioni amministrative a carico della SA in ragione della condotta dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla SA, mediante comunicazione scritta, di avvalersi della presente clausola e di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della SA di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

## **ART. 7 GARANZIA**

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 c.c.

## **ART. 8 RESPONSABILITA', GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto facenti capo all'Appaltatore stesso quanto alla SA e/o di terzi, in virtù delle prestazioni oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali l'Appaltatore ha provveduto a presentare all'Ufficio Acquisti e Appalti della SA:

- 1) una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 103 del Codice dei Contratti emessa da \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ somma garantita euro \_\_.\_\_\_\_,\_\_; la cauzione sarà vincolata per tutta la durata del presente contratto. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 6 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia definitiva sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della SA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali; in ogni caso la cauzione potrà essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SA.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA;

- 2) una garanzia fideiussoria (RCT/RCO) di responsabilità civile per danni causati a terzi ed operai nel corso di esecuzione dell'Appaltatore, emessa da \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; in particolare detta polizza dovrà tenere indenne la SA, ivi compresi i dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alla SA, ai dipendenti e collaboratori della SA, nonché a terzi (compresi gli operai dell'Appaltatore) nell'esecuzione

di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e la validità ed efficacia della presente polizza assicurativa è condizione essenziale e pertanto la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e permane fino all'emissione dell'attestato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del contratto.

#### **ART. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, come dettagliate più specificamente in Capitolato Speciale d'Appalto.

Sarà ad esclusivo carico dell'Appaltatore la fornitura dei materiali di consumo (bottiglie di campionamento, contenitori sterili e non, ecc.) e le attrezzature (corda con contenitore per i campionamenti istantanei, secchio da 25 litri, frigoriferi, frigobox con mattonelle refrigeranti ecc.). Tali materiali ed attrezzature devono essere messi a disposizione in numero e quantità sufficienti a garantire l'efficace e regolare svolgimento del servizio di campionamento e analisi e non potranno essere inferiori per quantità, qualità e valore a quanto stabilito dalle clausole contrattuali e nella relativa offerta tecnica.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ed è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al paragrafo precedente la SA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore (0,50%) per l'esecuzione dei servizi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria (garanzia definitiva).

L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore, ha depositato presso la SA il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del d. lgs. 09.04.2008, n. 81.

#### **ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore assume gli obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni in oggetto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore si obbliga a rendere tempestivamente partecipe la SA di ogni variazione alla prescelta forma di pagamento esonerando la SA da qualsiasi responsabilità che possa derivarle da eventuali errori nella comunicazione della stessa, nonché dalle successive variazioni non trasmesse per tempo.

Il presente contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa che sarà attivata in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

## **ART. 11 FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

Il pagamento verrà effettuato mediante Bonifico Bancario a 60 gg f.m. d.f.  
Sull'importo netto dei servizi svolti è operata una ritenuta dello 0,50% (zero-virgola-cinquanta-percento) da liquidarsi in sede di conto finale verificati i presupposti.

La SA potrà sospendere il pagamento delle fatture ricevute nel caso in cui il DURC risulti irregolare e/o risultino pendenze tributarie e fiscali dei pagamenti superiori a € 5.000,00, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i.

Mensilmente il reparto competente della SA emetterà un estratto conto riepilogativo di tutte le prestazioni effettuate dall'Appaltatore. Per ogni estratto conto dovrà essere emessa un'unica fattura.

### **Art. 11.1 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT**

La scrivente società è registrata sul sito dell'Agenzia delle Entrate (area "Fatture&Corrispettivi"), pertanto, le fatture dovranno essere inviate con indicazione Codice Destinatario 0000000.  
Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere, oltre ai dati necessari per legge, i seguenti dati:

ORDINI DI ACQUISTO o ESTRATTO CONTO (in presenza di contratto)

- Il numero dell'ordine di acquisto o estratto conto : campo 2.1.2.2 <IdDocumento>
- Il codice CIG : campo 2.1.2.7 <CodiceCIG>
- Il codice CUP: campo 2.1.2.6 <CodiceCUP>
- Il numero del S.A.L. o S.A.S. : campo 2.1.7.1 <RiferimentoFase>

DOCUMENTI DI TRASPORTO (se presente)

- Il numero dei documenti di trasporto (d.d.t.) : campo 2.1.8.1 <NumeroDDT>
- Data dei documenti di trasporto (d.d.t.): campo 2.1.8.2 <DataDDT>

Si richiede inoltre di allegare all'XML i seguenti documenti se presenti:

- i ddt;
- il certificato di pagamento ed ulteriori dettagli che riterrete necessari;
- prospetto delle ritenute dello 0,50 per cento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale;
- in caso di fatturazioni separate dei componenti del RTI la dicitura: "FATTURAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON LA SOCIETA' .....".

La mancanza dei dati obbligatori richiesti all'emissione della fattura potrebbe determinare un ritardo nei pagamenti non imputabile alla scrivente società e le sue controllate.

La singola fattura non potrà fare riferimento a più di un CIG (codice identificativo gara).

La scrivente società rientra nel regime di IVA in Split Payment; le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split, salvo i casi di applicazione specifici di ulteriori regimi fiscali previsti dalla normativa vigente, saranno rigettate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura corretta.

Le fatture dovranno:

- riportare l'annotazione "OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER D.P.R. 633/72 SPLIT PAYMENT"
- esporre l'aliquota e l'ammontare dell'I.V.A. dovuta in fattura.

## **ART. 12 SUBAPPALTO E PAGAMENTI SUBAPPALTATORI**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della SA e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, i servizi che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

La SA NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti, salvo i casi di cui all'art. all'articolo 105, comma 13, del Codice e, qualora ricorrano le condizioni, il pagamento dei subappaltatori/cottimisti avverrà con Bonifico Bancario a 90 gg f.m. d.f.

L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente trasmettere alla SA, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori/cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate la SA può imporre all'Appaltatore di adempiere alla trasmissione dei documenti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a quando l'Appaltatore non provveda.

**È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'appaltatore.**

## **ART. 13 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati e non diffondere i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto o che gli vengano messi a disposizione dalla SA. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del contratto e per i cinque anni successivi alla sua conclusione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della SA anche per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento dei danni subiti dalla SA.

## **ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente il presente contratto.

**In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al precedente comma, la SA, fermo il proprio diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Appaltatore.**

### **ART. 15 RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del d. lgs. 06.09.2011, n. 159, la SA ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto con preavviso all'Appaltatore non inferiore a 20 (venti) giorni.

Sarà dovuto all'Appaltatore il compenso per il servizio regolarmente e correttamente eseguito sino al momento dell'esercizio del recesso da parte della SA.

### **ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nei termini indicati e secondo le prescrizioni ricevute senza che possano essere rimandate o sospese.

Fermo quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei Contratti, qualora si verifichi un inadempimento delle obbligazioni contrattuali definite nei documenti di gara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la SA inoltrerà le relative contestazioni in forma scritta all'Appaltatore che sarà tenuto a rimediare agli inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente il termine fissato, la SA si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Le Parti convengono espressamente, altresì, che ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, le seguenti fattispecie:

- a) la carenza dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all'Appaltatore;
- b) la mancata presa in consegna del servizio di campionamento e analisi o la mancata presentazione per la presa in consegna del servizio di campionamento e analisi;
- c) i mutamenti nella situazione finanziaria dell'Appaltatore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- d) la frode, la grave negligenza, la manifesta incapacità o il grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi contrattuali;
- e) la violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice Etico, la violazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e/o del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Stazione Appaltante, pubblicati sul sito internet istituzionale ([www.acquebresciane.it](http://www.acquebresciane.it)) e che il concorrente dichiara di conoscere;
- f) l'assoggettamento dell'Appaltatore a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei Contratti;
- g) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) il subappalto non autorizzato;
- i) la cessione, anche parziale, del contratto;
- j) il verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 5) "Penali"** del presente Capitolato;
- k) il verificarsi delle condizioni previste al precedente **art. 2.3) "Garanzia di risultato dell'Appalto"** del presente Capitolato;

- l) la sospensione e/o la revoca delle autorizzazioni e degli accreditamenti necessari allo svolgimento del servizio di campionamento e analisi;
- m) l'aver l'Appaltatore provocato direttamente o indirettamente un danno economico alla S.A. e l'essersi reso responsabile di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio d'immagine alla S.A.;
- n) la perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto quali l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- o) la violazione della clausola di riservatezza, di cui all'**art. 29) "Riservatezza"** del Capitolato;
- p) la violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.;
- q) l'applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1 *bis*, del citato D. Lgs n. 81/2008;
- r) la violazione da parte dell'appaltatore degli obblighi previsti dall'art. 21 ("*obblighi relativi al d. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e al codice etico*") del contratto.

Nei casi indicati al presente articolo, la SA corrisponderà all'Appaltatore soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente eseguite sino al giorno della risoluzione, dedotte le penali, le spese sostenute ed i danni subiti dalla SA. All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

L'Appaltatore resta tenuto alla rifusione dei danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

E' fatto salvo il diritto della SA, anche a prescindere dalla risoluzione del contratto d'appalto, al risarcimento di tutti i danni da essa subiti ed imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni allo stesso affidate ed oggetto dell'appalto.

### **ART. 17 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie tra la SA e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e/o recesso del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice dei Contratti.

### **ART. 18 COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni di Acque Bresciane Srl, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/EFAX indirizzate all'Appaltatore nel domicilio indicato negli atti di gara, OVVERO mediante consegna diretta al legale rappresentante dell'Appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Nel corso del contratto la SA potrà attivare altre modalità di comunicazione di tipo informatico per agevolare lo scambio dei dati commerciali, tecnici e/o organizzativi.

Le comunicazioni contrattuali ad Acque Bresciane Srl da parte dell'Appaltatore sono inviate mediante RACCOMANDATA A.R./PEC/FAX OVVERO mediante consegna diretta all'ufficio Acquisti e Appalti o se del caso al DEC o Responsabile del contratto ove nominato, che ne attesterà la ricezione.

## **ART. 19 PUNTI DI CONTATTO**

Per qualsiasi richiesta e/o chiarimento relativa alle condizioni contrattuali ed economiche del presente contratto il punto di contatto competente della Stazione Appaltante, oltre al Responsabile del Procedimento ing. Mauro Olivieri, è identificato nell'Ufficio Acquisti e Appalti (e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it; tel. 030.7714530 - 030.7714273).

## **ART. 20 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE**

Tutte le spese del presente contratto, ove previste, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

## **ART. 21 OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS N. 231/2001 E S.M.I. ED AL CODICE ETICO**

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al d. lgs n. 231/2001 e s.m.i., nonché di quelle contenute nel Codice Etico della Committenza (consultabile sul sito internet) facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d. lgs. n. 231/2001 e s.m.i.* adottato da quest'ultima, di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle e a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti nell'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso tra le Parti che la violazione dell'obbligo di cui al comma che precede, così come l'applicazione di sanzioni ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 e s.m.i. a carico dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla SA, mediante comunicazione scritta, di avvalersi della presente clausola, di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto della SA di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

## **ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, i dati personali relativi al personale, amministratori/soci/dipendenti/collaboratori dell'Appaltatore eventualmente forniti in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo Contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalla Committenza e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento, in conformità a quanto previsto all'informativa privacy allegata.

Letto confermato e sottoscritto.

**FIRMA**

\_\_\_\_\_

Con la sottoscrizione del presente contratto si intendono accettate tutte le condizioni riportate nello stesso atto e negli allegati ed, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore approva espressamente le condizioni degli articoli 6 ("Penali"), 7 ("Garanzia"), 15 ("Recesso"), 16 ("Risoluzione del Contratto") e 17 ("Foro competente").

L'APPALTATORE per accettazione

Data, \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_